Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 54

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

ROMA - Sabato, 5 maggio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
In Italia	Abb. annuo . . L. 600 » semestrale » 350 » trimestrale » 200 Un fascicolo . . » 8	All'Estero	Abb. annuo . L. 1.200 » semestr. » 700 » trimestr. » 400 Un fascicolo . » 20	In Italia	Abb. annuo . . L. 400 » semestrale » 200 » trimestrale » 120 Un fascicolo . . » 8	All'Estero	Abb. annuo . . L. 800 » semestrale » 500 » trimestrale » 300 Un fascicolo . . » 20

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo . . L. 400 — » semestrale . » 200 — Un fascicolo - Prezzi vari	All'Estero	Abb. annuo . . . . . L. 800 — » semestrale . . . » 500 — Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 159.
Proroga per un triennio della erogazione del contributo governativo per la pubblicazione degli atti delle assemblee costituzionali italiane . . . . Pag. 602

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1945, n. 160.
Riorganizzazione e gestione de « La Provvida ». Pag. 602

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 161.
Modificazione delle pene per il contrabbando e le contravvenzioni previste dalla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi . . . . . . Pag. 604

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1945, n. 162.
Abrogazione delle norme relative alla rappresentanza del Comando della milizia ferroviaria nelle Commissioni centrale e locali di avanzamento per il personale delle Ferrovie dello Stato . . . . Pag. 605

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 163.
Norme concernenti il collocamento fuori ruolo dei funzionari delle carriere di concetto della Ragioneria generale dello Stato . . . . Pag. 605

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 164.
Settima prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1944-45 . . Pag. 605

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Museo storico dell'Arma dei carabinieri Reali e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 606

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.
Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1944-45 . . . . . . Pag. 606

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1945.
Autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita a forma ordinaria e popolare . Pag. 614

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1945.
Revoca dell'autorizzazione della caccia alla quaglia e alla tortora in Sardegna . . . . Pag. 614

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1945.
Autorizzazione alla Società di assicurazione « Alleanza » ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione popolare . . . . . Pag. 615

DECRETO MINISTERIALE 1° maggio 1945.
Nomina del commissario straordinario della Banca Commerciale Italiana, con sede in Milano . . . . Pag. 615

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Autorizzazione all'assunzione di mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche, ai fini della integrazione dei disavanzi economici dei bilanci di alcune Amministrazioni provinciali, per l'esercizio 1944 . . . . Pag. 615

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Avviso di rettifica . . . . Pag. 616

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Avviso di rettifica . . . . Pag. 616

Ministero dei lavori pubblici: Nomina del commissario dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Aquila . . . . Pag. 616

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 616

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 616

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 54 DEL 5 MAGGIO 1945:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Bologna.
(544)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 159.

Proroga per un triennio della erogazione del contributo governativo per la pubblicazione degli atti delle assemblee costituzionali italiane.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Veduto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Veduto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Veduta la legge 4 luglio 1941, n. 731, con la quale veniva concessa alla Reale Accademia d'Italia una proroga per tre anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1941-42, dello speciale assegno annuo di L. 30.000 per la pubblicazione degli atti delle assemblee costituzionali italiane del medio-evo e dell'età anteriore al Risorgimento italiano e delle carte finanziarie della Repubblica Veneta;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359, con il quale viene ricostituita l'Accademia nazionale dei Lincei;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 363, con il quale la Reale Accademia d'Italia è stata soppressa;

Considerata la necessità di prorogare per altri tre anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1944-45 il suddetto contributo e di assegnarlo all'Accademia nazionale dei Lincei che assume tutte le attività e le funzioni che facevano capo all'Accademia d'Italia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro:

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1944-45, è prorogato per un triennio a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei, ricostituita con il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359, lo speciale assegno annuo di L. 30.000 di cui godeva la Reale Accademia d'Italia per la pubblicazione degli atti delle assemblee costituzionali italiane del medio-evo e dell'età anteriore al Risorgimento italiano e delle carte finanziarie della Repubblica Veneta.

La somma sarà stanziata in apposito capitolo della parte straordinaria della spesa del Ministero della pubblica istruzione per gli esercizi finanziari 1944-45, 1945-46, 1946-47.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le relative variazioni al bilancio del detto Ministero.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — ARANGIO-RUIZ — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 148. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1945, n. 160.

Riorganizzazione e gestione de « La Provvida ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 5 marzo 1925, n. 342, riguardante la istituzione e la gestione del servizio rifornimento viveri a pagamento al personale dipendente dal Ministero delle comunicazioni;

Visto il decreto del Ministro per le comunicazioni 25 aprile 1925, n 2343, col quale veniva nominato un comitato amministratore per regolare la gestione viveri di cui al Regio decreto-legge anzidetto;

Visto il decreto del Ministro per le comunicazioni 19 agosto 1925, n. 494, col quale venivano apportate varianti alle norme contabili per il funzionamento dei distributori viveri;

Visto il R. decreto 4 febbraio 1932, n. 125, concernente l'assegnazione della denominazione « La Provvida » alla gestione stessa;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La gestione viveri « La Provvida » costituisce un servizio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con gestione autonoma.

Essa è retta da un comitato di amministrazione nominato e presieduto dal Ministro per i trasporti.

Del comitato fa parte con funzioni di vice presidente il Sottosegretario di Stato per i trasporti.

Art. 2.

Il comitato di amministrazione:

a) dà le direttive di carattere generale per il funzionamento della gestione e ne fissa le norme amministrative;

b) autorizza le spese per acquisto di generi per importi superiori a L. 2.000.000 se a trattativa privata, ed a L. 5.000.000 se a licitazione privata;

c) autorizza le spese di carattere patrimoniale e quelle eccedenti la gestione ordinaria ed esamina per l'approvazione tutte le spese effettuate;

d) propone ogni provvedimento relativo al personale;

e) predispone i bilanci preventivi e consuntivi della gestione, da presentare al Ministro per i trasporti per l'approvazione, previo esame del Ministro per il tesoro, e l'inclusione nei bilanci delle Ferrovie dello Stato;

f) approva tutti gli altri provvedimenti interessanti la gestione.

Art. 3.

Il comitato di amministrazione nomina nel suo seno una giunta esecutiva composta di tre membri, di cui almeno uno appartenente all'Amministrazione ferroviaria.

La giunta cura l'esecuzione delle deliberazioni del comitato di amministrazione, vigila l'andamento della gestione ed effettua, sentito il Ministro per i trasporti, acquisti di generi per importi fino a L. 2.000.000 se a trattativa privata, e fino a L. 5.000.000 se a licitazione privata.

Art. 4.

In esecuzione dei compiti e delle facoltà di cui all'articolo precedente la giunta esecutiva:

a) provvede al servizio rifornimento direttamente od a mezzo dell'ufficio gestione viveri e stipula gli atti d'impegno per gli acquisti direttamente eseguiti;

b) esamina i bilanci, i provvedimenti e le proposte da sottoporre al comitato di amministrazione;

c) vigila, in genere, sul servizio e sul funzionamento di tutti gli organi ed impianti della gestione.

Nella stipulazione dei contratti può essere rappresentata da un membro da essa espressamente delegato.

Art. 5.

La direzione amministrativa della gestione è tenuta dal capo dell'ufficio gestione viveri secondo le direttive impartite dal comitato di amministrazione e dalla giunta esecutiva.

Il capo dell'ufficio gestione viveri è nominato dal Ministro per i trasporti, sentito il comitato di amministrazione, fra i funzionari di grado non inferiore al terzo dell'Amministrazione ferroviaria.

Art. 6.

Il capo dell'ufficio gestione viveri:

a) provvede a dare esecuzione alle deliberazioni ed alle pratiche relative agli acquisti;

b) liquida tutte le spese, dispone e contabilizza le entrate, firma tutti i documenti contabili emessi e contabilizzati dall'ufficio e predispone i prescritti bilanci e le relative relazioni annuali;

c) effettua ogni altra operazione che non rientri nella competenza del comitato di amministrazione e della giunta esecutiva e provvede direttamente alle spese necessarie all'andamento dell'ufficio, salvo ratifica della giunta;

d) propone i provvedimenti alla giunta ed impartisce le istruzioni per il regolare andamento e miglioramento della gestione.

Il capo dell'ufficio stesso può essere altresì autorizzato dalla giunta esecutiva a compiere gli acquisti nei limiti di competenza della giunta stessa.

Art. 7.

Alle ordinarie attribuzioni in materia di controllo provvede un collegio di tre revisori, composto da un rappresentante del Ministero dei trasporti, da un rappresentante del Ministero del tesoro, designato dal Ministro per il tesoro, e da un funzionario della Corte dei conti, designato dal Presidente della Corte dei conti.

I revisori sono nominati con decreto del Ministro per i trasporti e durano in carica due anni.

Art. 8.

Dal 1° gennaio 1945 l'ufficio gestione viveri viene costituito in sede contabile autonoma.

Art. 9.

Il comitato di amministrazione può autorizzare i capi compartimento delle Ferrovie dello Stato ad effettuare acquisti di generi fissando l'importo massimo della spesa.

Agli effetti del comma che precede i capi compartimento sono autorizzati ad avvalersi dell'opera dei capo reparti viveri e sono coadiuvati da tre esperti dell'Amministrazione ferroviaria, eletti dai ferrovieri del compartimento.

Art. 10.

Restano in vigore tutte le disposizioni non incompatibili con quelle del presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 147. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 161.

Modificazione delle pene per il contrabbando e le contravvenzioni previste dalla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Gli articoli 75, 76, 77, 79, 88, 89, 96, 99, 100 e 101, primo comma, della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 75. — *Multa proporzionale.*

Fuori dei casi preveduti negli articoli 76, 77 e 79, il colpevole di contrabbando è punito:

1) con la multa da L. 500 a L. 1000 quando il contrabbando ha per oggetto tabacco greggio e questo non supera il chilogramma; se lo supera, la pena è aumentata da L. 100 a L. 400 per ogni chilogramma in più;

2) con la multa da L. 600 a L. 1200 quando il contrabbando ha per oggetto tabacco lavorato di qualunque specie e questo non supera il chilogramma; se lo supera, la pena è aumentata da L. 10 a L. 20 per ogni chilogramma in più.

La multa stabilita nel numero 2) è ridotta alla metà quando si tratta di prodotti derivati del tabacco o di succedanei del tabacco ».

« Art. 76. — *Pena per l'alterazione e mescolanza dei generi di monopolio.*

Nel caso di contrabbando preveduto nell'art. 71 il colpevole è punito con la multa da L. 1000 a L. 10.000, senza pregiudizio delle pene stabilite da altre leggi ».

« Art. 77. — *Pene per la semina, il trapiantamento e la coltivazione del tabacco senza autorizzazione.*

Chiunque semina abusivamente piante di tabacco è punito con la multa da L. 500 a L. 1000, quando le piante trapiantate abusivamente sono in numero non superiore a cinque; per ogni pianta in più la pena è aumentata da L. 10 a L. 30.

Chiunque coltiva abusivamente piante di tabacco, è punito con la multa da L. 600 a L. 1200, quando le piante coltivate abusivamente sono in numero non superiore a cinque; per ogni pianta in più la pena è aumentata da L. 30 a L. 50.

Il colpevole di trapiantamento abusivo che ha anche abusivamente seminato le piante trapiantate, è soggetto soltanto alla pena stabilita per trapiantamento abusivo. Se il colpevole di coltivazione abusiva ha anche abusivamente seminato e trapiantato le piante coltivate è soggetto soltanto alla pena stabilita per la coltivazione abusiva ».

« Art. 79. — *Pene per la detenzione di meccanismi ed utensili.*

Chiunque detiene meccanismi o utensili che a termini dell'art. 72 debbono ritenersi preordinati alla lavorazione dei tabacchi è punito con la multa da lire 100 a L. 2000 ».

« Art. 88. — *Attingimento di acque salse - Asportazione di sabbia di terre salifere, di acqua dal mare.*

Chiunque senza autorizzazione dell'Amministrazione dei monopoli attinge acqua dalle sorgenti o polle salse, è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 500.

E' punito con la stessa pena chiunque asporta acqua dal mare o sabbie marine o terre salifere senza l'osservanza delle norme stabilite nel regolamento ».

« Art. 89. — *Bagnatura dei generi di monopolio.*

Il ricevitore, il magazziniere, la persona autorizzata alla vendita al pubblico dei generi di monopolio, il conduttore o l'appaltatore di trasporti, il quale sottopone a bagnatura il sale o il tabacco, è punito con l'ammenda da L. 400 a L. 4000, senza pregiudizio delle pene stabilite da altre leggi ».

« Art. 96. — *Vendita di generi di monopolio senza autorizzazione od acquisto da persone non autorizzate alla vendita.*

Chiunque, senza autorizzazione dell'Amministrazione dei monopoli, vende o pone in vendita generi di monopolio, è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 150, se trattasi di sali; da L. 500 a L. 5000 se trattasi di tabacchi.

Chiunque acquista generi di monopolio da persona non autorizzata alla vendita, è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 500 ».

« Art. 99. — *Inosservanza di prescrizioni stabilite a tutela del monopolio del sale.*

E' punito con l'ammenda da L. 200 a L. 2000 chiunque viola le norme di questa legge, stabilite:

1) per la produzione, la fabbricazione e la preparazione dei sali, nei casi in cui queste operazioni siano autorizzate dall'Amministrazione:

2) per l'introduzione o il deposito dei sali nei punti franchi;

3) per l'introduzione, ad uso delle industrie, dei sali dalle isole italiane escluse dal monopolio, dall'Africa italiana e dagli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato;

4) per l'impiego dei sali conceduti alle industrie menzionate negli articoli 20 e 21;

5) per il trasporto, il deposito e la detenzione dei sali nei casi previsti nell'art. 27 ».

« Art. 100. — *Inosservanza di prescrizioni stabilite a tutela del monopolio dei tabacchi.*

E' punito con l'ammenda da L. 400 a L. 8000 chiunque viola le norme di questa legge, stabilite:

1) per l'introduzione o il deposito dei tabacchi nei punti franchi;

2) per le operazioni di cernita e condizionamento in colli dei tabacchi greggi nei punti franchi;

3) per la costruzione di meccanismi e utensili preordinati alla lavorazione del tabacco;

4) per il trasporto, il deposito o la detenzione dei tabacchi lavorati nei casi preveduti nell'art. 57 ».

« Art. 101. — *Violazioni per cui non è stabilita una speciale pena.*

Per qualunque violazione delle norme di questa legge per la quale nella legge stessa non è stabilita la pena, si applica l'ammenda da L. 40 a L. 2000.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 140. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1945, n. 162.

Abrogazione delle norme relative alla rappresentanza del Comando della milizia ferroviaria nelle Commissioni centrale e locali di avanzamento per il personale delle Ferrovie dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, che approva il regolamento per il personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16/B, contenente lo scioglimento della milizia volontaria per la sicurezza nazionale e delle milizie speciali;
Visto l'articolo 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944. n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 134 del regolamento del personale ferroviario, approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e l'art. 9 del decreto Ministeriale 4 giugno 1929, n. 2548, emanato in applicazione della predetta norma, concernenti la rappresentanza del Comando della milizia ferroviaria nelle Commissioni centrale e locali di avanzamento, sono abrogati.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 135. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 163.

Norme concernenti il collocamento fuori ruolo dei funzionari delle carriere di concetto della Ragioneria generale dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958;
Visto l'art. 17 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898;
Visto il R. decreto 13 giugno 1940, n. 738, concernente il collocamento fuori ruolo di funzionari della Ragioneria generale dello Stato;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I funzionari della carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato possono essere collocati nella posizione di fuori ruolo, anche quando siano assegnati agli Alti Commissariati per la Sardegna e per la Sicilia od ai Provveditorati regionali alle opere pubbliche quali dirigenti delle rispettive ragionerie, fermo restando il numero complessivo dei collocamenti fuori ruolo consentito dalle disposizioni vigenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 139. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 164.

Settima prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Ritenuta la necessità di assicurare i servizi dell'Amministrazione;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 492;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-45 sono disponibili L. 22.223.750;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 165 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-45 è autorizzata una settima prelevazione di lire 30.000 che si inscrivono al capitolo n. 13 (Spese di liti, ecc.) dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio medesimo.

Questo decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Règno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 133. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Museo storico dell'Arma dei carabinieri Reali e nomina del commissario straordinario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 3 dicembre 1925, n. 2495, col quale fu istituito in Roma ed eretto in ente morale il Museo storico dell'Arma dei carabinieri Reali e fu approvato il relativo statuto organico;

Visto il R. decreto 2 dicembre 1941, n. 1594, col quale venne approvato il nuovo statuto del predetto Museo;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, recante disposizioni per lo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e per la nomina di commissari straordinari;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle attuali contingenze, di procedere allo scioglimento del Consiglio amministrativo del Museo storico dell'Arma dei carabinieri Reali;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il generale di divisione, nella riserva, Boella Giuseppe è nominato commissario straordinario del Museo storico dell'Arma dei carabinieri Reali, con tutti i poteri spettanti al direttore ed al Consiglio amministrativo dello stesso Museo, nonchè ai vari organi del Consiglio amministrativo medesimo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

CASATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1945
Registro Guerra n. 3, foglio n. 392. — SALVATORI

(610)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.
Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1944-45.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 13 del decreto-legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 492, che autorizza il Ministro per il tesoro ad approvare con propri decreti, il testo definitivo delle tabelle costituenti lo stato di previsione dell'entrata, quelli della spesa dei vari Ministeri ed i bilanci delle Aziende autonome per il corrente esercizio finanziario;

Considerata la necessità di provvedere all'approvazione e alla pubblicazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, nonchè dell'elenco dei capitoli di detto stato di previsione a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'art. 20 del testo unico approvato col R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263 e del citato art. 13 del decreto-legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 492;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1944-45 concernente spese per complessive L. 14.495.129.000 di cui L. 14.468.629.000 effettive e L. 26.500.000 per movimento di capitali secondo l'annessa tabella *A*.

Art. 2.

E' approvato l'elenco, di cui all'annessa tabella *B*, dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1944-45 il cui stanziamento può essere aumentato mediante prelevamento dal fondo a disposizione di cui al capitolo n. 57 dello stato di previsione medesimo, ai sensi dell'art. 20 del R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263.

Il presente decreto e le tabelle annesse saranno comunicati alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1945

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1945
Registro Tesoro n. 3, foglio n. 118. — LONGO

TABELLA *A*

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali	
1	Ministero - Personale civile di ruolo - Stipendi ed assegni fissi	22.000.000 —
2	Ministero e Corpo di Stato Maggiore del Regio esercito - Personale militare - Stipendi ed assegni fissi	14.000.000 —
3	Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	350.000 —
4	Indennità di missione e di tramutamento per i servizi del Ministero	2.000.000 —
5	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione della guerra ed a quello di altre Amministrazioni dello Stato	1.400.000 —
6	Indennità e spese per Commissioni e compensi per incarichi a personale estraneo all'Amministrazione dello Stato	260.000 —
7	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
8	Sussidi ai militari ed ai personali in attività di servizio, a quelli non in servizio e alle loro famiglie	3.900.000 —
9	Spese casuali	130.000 —
10	Spese di liti e arbitramenti (*Spesa obbligatoria*)	300.000 —
11	Spesa per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione della guerra (art. 3 del R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238)	*per memoria*
		44.340.000 —
	Debito vitalizio	
12	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)	266.000.000 —
13	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83, 109 del Testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate coi Regi decreti-legge: n. 1970 del 23 ottobre 1919, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, n. 453 del 20 aprile 1920, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; e R. decreto n. 2480 del 21 novembre 1923 (*Spesa obbligatoria*)	400.000 —
14	Rendite annuali temporanee o vitalizie dovute a titolo d'indennizzo agli operai colpiti da infortunio nella esecuzione di lavori per conto dello Stato in zona di occupazione (*Spese fisse*)	200.000 —
15	Pensioni dell'Ordine militare di Savoia ai decorati in congedo e loro eredi; spese d'ufficio del Consiglio dell'ordine ((*Spese fisse*)	650.000 —
		267.250.000 —
	Spese per l'Esercito escluse quelle per i carabinieri Reali	
16	Ufficiali del Regio esercito e cappellani militari - Stipendi ed assegni fissi	549.370.000 —
17	Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali in servizio presso la segreteria generale della Commissione Suprema di difesa	*per memoria*
18	Personali civili delle Amministrazioni militari dipendenti - Stipendi ed assegni fissi	27.000.000 —
19	Personali civili non di ruolo (escluso quello salariato) - - Retribuzioni (R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108)	50.000.000 —
20	Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi ed assegni fissi ai marescialli, assegni fissi ai sergenti maggiori, sergenti, caporali e soldati; indennità di ferma, di rafferma, di congedamento e di riassoldamento	315.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
21	Spese per la preparazione della leva e per l'arruolamento degli inscritti e spese per la leva all'estero Spese per la propaganda per arruolamento di volontari	350.000 —
22	Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei corpi e reparti - Indennità di tramutamento e indennità di viaggio agli ufficiali, sottufficiali, militari di truppa, alle reclute e agli impiegati civili delle Amministrazioni militari dipendenti, nei viaggi e servizi isolati - Spese di viaggio dei parenti indigenti dei militari gravemente ammalati e dichiarati in pericolo di vita - Indennità e soprassoldi vari stabiliti per gli ufficiali, gli impiegati civili delle Amministrazioni militari dipendenti, i sottufficiali e militari di truppa in posizioni speciali o adibiti a speciali servizi - Spese per indennità e per servizi all'estero - Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna - Indennità in luogo di alloggio ad ufficiali generali addetti a comandi territoriali o a cariche corrispondenti	92.000.000 —
23	Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari e cioè: spese d'igiene, pulizia, istruzione ed educazione del soldato; manutenzione e piccole riparazioni di biciclette; pulizia delle caserme, servizio telegrafico, telefonico e conti correnti postali, assegni per spese d'ufficio e riservate; musei militari, sovvenzioni a circoli militari reggimentali e di presidio ed istituzioni analoghe - Spese per riviste e cerimonie di carattere militare - Reintegrazione al Fondo scorta dei corpi di somme anticipate e non recuperabili; soprassoldo di medaglia al valor militare e pensioni dell'Ordine Militare di Savoia alle Bandiere e agli enti che non fanno parte dell'Esercito . .	35.000.000 —
24	Corredo alle truppe - Spese di prima vestizione, di manutenzione e di rinnovazione del corredo e dell'equipaggiamento dei sottufficiali, dei militari di truppa e degli allievi degli Istituti, Accademie e Scuole militari e dei materiali per le musiche e pel servizio generale comune dei Corpi compresi i materiali di cucina - Lavatura oggetti di corredo ritirati ai congedati - Mano d'opera, macchinari e minute spese per il funzionamento dei magazzini centrali degli opifici militari e della commissione permanente per i collaudi in appello - Spesa per il corso teorico pratico per gli ufficiali commissari aspiranti controllori presso i magazzini centrali militari .	255.000.000 —
25	Pane e viveri per le truppe - Acquisto di grano, macinazione, fabbricazione di pane e galletta; acquisto dal commercio di pane, viveri ordinari e viveri di riserva - Mano d'opera, macchinario e minute spese per i panifici e gli altri stabilimenti di sussistenza.	810.000.000 —
26	Casermaggio e combustibile per le truppe: manutenzione e rinnovazione del materiale di casermaggio; bucato degli effetti letterecci; mano d'opera, macchinario ed altre spese di esercizio dei magazzini; combustibile per il rancio e per il riscaldamento; paglia per giacitura della truppa; ammobiliamento dei locali; compensi per alloggi forniti dai comuni	83.000.000 —
27	Servizio sanitario - Spese per la cura degli ammalati e degli inviati in osservazione negli ospedali e negli altri stabilimenti sanitari militari: spese di cura e di mantenimento degli stessi negli ospedali civili; compensi agli ecclesiastici non militari, alle suore, al personale borghese addetto a cure o servizi speciali; materiale sanitario; spese di funzionamento dell'Istituto chimico-farmaceutico militare e di gabinetti scientifici militari; spese di assistenza sanitaria, profilassi ed igiene presso i Corpi, e onorari ai medici borghesi nei presidi sprovvisti di medici militari - Spese per la cura ed assistenza ai feriti, ai tubercolosi ed agli altri ammalati in dipendenza della guerra	205.000.000 —
28	Servizi di rimonta - Acquisto di puledri e di quadrupedi di pronto servizio, premi per l'allevamento e la produzione equina - Spese per i centri rifornimento quadrupedi: affitto di terreni e di locali, piccoli lavori di manutenzione di fabbricati e di manufatti, coltivazione e raccolta delle derrate, competenze al personale operaio; acquisto di bestiame e di derrate, acquisto e manutenzione di macchine ed attrezzi; fide di bestiame - Servizio sanitario, religioso e minute spese diverse per i centri - Spese per rivista e precettazione quadrupedi - Indennità agli ufficiali per prima provvista bardature e per perdita cavalli in servizio	11.000.000 —
29	Foraggi per i quadrupedi dell'Esercito; spese per la fabbricazione di mangimi concentrati; razioni foraggio in contanti; onorari ai veterinari borghesi nei presidi sprovvisti di veterinari militari; paglia da lettiera, ferratura, medicinali, spese varie per le scuderie ed altre spese di mantenimento dei quadrupedi	72.000.000 —
30	Spese per le manovre ed esercitazioni militari e cioè: indennità di viaggio e spese di trasporto per le truppe; spese di cancelleria, di stampa, di posta, telegrafi e telefoni ed altre degli Stati maggiori dei comandi ai	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	campi e alle manovre e spese di materiali e lavori aventi diretta attinenza con l'addestramento tecnico dei reparti durante le manovre e le esercitazioni - Spese per ricognizioni di frontiera e per esercitazioni speciali - Spese per il normale servizio della cinemateca; spese per addestramento al volo di ufficiali e per corsi di osservazione aerea	4.000.000 —
31	Spese pel funzionamento degli Istituti, Accademie, Scuole militari, Scuole allievi ufficiali, allievi sottufficiali, e Scuole miste - Assegni agli insegnanti ed al personale di governo; spese per l'istruzione, l'igiene e l'educazione fisica degli allievi; biblioteche e pubblicazioni per l'insegnamento; arredamento didattico e scientifico; gite e campagne degli allievi - Spese varie di propaganda per le ammissioni alle scuole . .	10.000.000 —
32	Spese varie per le istruzioni degli Ufficiali e per l'assistenza morale del soldato, spese per le biblioteche centrali, di presidio e reggimentali, spese per contributi per corsi di perfezionamento e di istruzione, premi per concorsi e per corsi militari ed altre spese inerenti all'istruzione degli ufficiali - Sovvenzioni e contributi a Istituti e commissioni estranei all'Amministrazione militare per studi e ricerche di carattere scientifico	3.000.000 —
33	Istituto geografico militare - Spese per costruzioni, pubblicazione di carte ed opere scientifiche e per l'esecuzione dei lavori vari dell'Istituto; per strumenti astronomici, geodetici e topografici; per stampa di pubblicazioni e monografie di carattere militare; per lavori geodetici e topografici in campagna e per le relative indennità e spese di viaggio; per l'addestramento pratico del personale	1.000.000 —
34	Servizi di Stato maggiore; spese postali, telegrafiche e telefoniche preparazione e spedizione di documenti di mobilitazione, di manifesti e di cartoline; acquisto di carte e di pubblicazioni, di modelli e campioni di materiali, spese per esperimenti ed altre per la preparazione della mobilitazione, spese per l'acquisto di carte topografiche estere	3.000.000 —
35	Servizi di artiglieria - Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, munizioni, carreggi, bardature, macchinari e materiali vari d'artiglieria, studi ed esperienze relative; musei e biblioteche di artiglieria, indennità di trasferta per i servizi di materiale di artiglieria	110.000.000 —
36	Servizi del genio - Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio: materie prime, mano d'opera, macchinario e minute spese per i reggimenti, le officine e gli uffici lavori del genio; mantenimento e funzionamento delle colombaie militari, contributi e premi per l'incremento della colombicoltura nazionale, rifornimento dei materiali per le esercitazioni delle varie armi; istruzioni pratiche del genio, funzionamento del servizio specialisti del genio; materiali per l'esercizio della rete nazionale radiotelegrafica fissa del Regio esercito; musei e biblioteche del genio - Studi ed esperienze; indennità di trasferta per i servizi del materiale del genio; servizi dei trasporti affidati al genio militare	270.000.000 —
37	Servizi del genio - Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramenti dei fabbricati destinati ad uso militare, delle opere di fortificazione, dei depositi esplosivi e munizioni, dei locali adibiti ad uso dell'Amministrazione centrale nel palazzo del Ministero della guerra (compresi i lavori di grande stabilità), dei campi di tiro militari, delle reti telegrafiche e telefoniche militari, paghe operai, indennità di trasferta e minute spese per i servizi sopraindicati - Spese per l'illuminazione delle caserme, degli uffici e dei locali - Conservazione delle zone sacre di guerra e del cimitero italiano in Crimea; sistemazione delle aree cimiteriali per la tumulazione dei militari morti durante il servizio	110.000.000 —
38	Servizi automobilistici - Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli; materie prime, mano d'opera, macchinari e minute spese per l'officina ed i laboratori; per riviste e censimento autoveicoli; per esperienze, concorsi e gare concernenti i servizi automobilistici, per i depositi carburanti e lubrificanti; indennità di trasferta per i servizi automobilistici; premi agli ufficiali dei servizi tecnici di cui al R. decreto-legge 23 gennaio 1936, n. 264, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 745. .	85.000.000 —
39	Servizio chimico militare - Spese per gli studi, esperimenti e applicazioni pratiche - Spese per materiale di addestramento e di consumo delle unità chimiche, e per manutenzione dei mezzi tecnici di dotazione; spese per esercitazioni, spese per manutenzione materiale di addestramento in distribuzione agli enti del Regio esercito; spese per indennità di trasferta dipendenti da esigenze del servizio chimico; premi agli ufficiali dei servizi tecnici ed al personale tecnico civile dei chimici di cui al R. decreto-legge 23 gennaio 1936, n. 264, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 745 .	2.000.000 —

Num.	CAPITOLI – Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
40	Servizio chimico militare - Spese per acquisto, distribuzione e manutenzione dei mezzi protettivi per il personale civile e militare dipendente dal Ministero della guerra - Acquisto di mezzi protettivi per conto di altre Amministrazioni statali (legge 6 aprile 1933, n. 284 e R. decreto-legge 27 luglio 1938, n. 1429, convertito nella legge 22 dicembre 1938, n. 2201) . .	500.000 —
41	Spese per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli operai che prestano la loro opera alle dipendenze delle Amministrazioni militari (R. decreto-legge 8 marzo 1923, n. 633, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473) - Spese per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali (R. decreto 13 maggio 1929, n. 928) (*Spesa obbligatoria*)	900.000 —
42	Spese per il Dopolavoro, per il personale dell'Amministrazione militare	100.000 —
43	Spese per il trasporto di materiali e di quadrupedi per i servizi ordinari dell'Amministrazione militare e per acquisto dei mezzi relativi	55.000.000 —
44	Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua; contributo a Comuni per l'accasermamento di truppe, indennità per occupazioni temporanee d'immobili; rimborsi d'imposte su immobili ceduti in uso gratuito; indennità ai funzionari degli uffici tecnici di finanza incaricati di accertare la congruità dei canoni di affitto - Provvista d'acqua potabile (*Spese fisse*) . .	23.000.000 —
45	Spese per risarcimento di danni a proprietà immobiliari e mobiliari e alle persone causati in servizio per circostanze di forza maggiore, in dipendenza di esercitazioni militari e per fatto dell'Amministrazione - Spese di giustizia agli agenti dell'Amministrazione per ragioni di servizio, sussidi in luogo dei titoli anzidetti (*Spesa obbligatoria*)	7.000.000 —
46	Spese per l'educazione fisica e sportiva nell'esercito e per l'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi dell'esercito - Impianto e sistemazione di campi sportivi e palestre; acquisto di attrezzi e spese diverse; premi medaglie e diplomi e altre spese per concorsi, gare ed esercitazioni - Contributi, sussidi e premi ad enti ed istituzioni di educazione fisica . .	1.000.000 —
47	Spese per il Tiro a segno nazionale	1.500.000 —
48	Sovvenzioni alla Casa Umberto I in Turate pei veterani ed invalidi delle guerre nazionali e ad altri istituti di beneficenza per militari e loro famiglie - Spese per sovvenzioni, oblazioni, concorsi e premi ad istituti, enti, società e sodalizi di carattere militare . . .	*per memoria*
49	Spese di giustizia penale militare (*Spesa obbligatoria*)	300.000 —
50	Eventuali deficenze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o negligenza di agenti dell'Amministrazione (art. 39 del testo unico approvato col R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263)	*per memoria*
		3.192.020.000 —
	Spese per l'arma dei Carabinieri Reali	
51	Carabinieri Reali - Ufficiali - Stipendi ed assegni fissi .	52.000.000 —
52	Carabinieri Reali - Sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi carabinieri - Assegni fissi, premi di arruolamento; indennità di rafferma	260.000.000 —
53	Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei Reali carabinieri - Indennità di tramutamento e indennità di viaggio agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militi ed agli impiegati civili addetti alle legioni, nei viaggi e servizi isolati - Indennità e soprassoldi vari stabiliti per gli ufficiali, i sottufficiali ed ai militari dei Reali carabinieri in posizioni speciali o adibiti a speciali servizi - Spese per indennità e per servizi all'estero - Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna	13.000.000 —
54	Carabinieri Reali - Corredo, spese di prima vestizione, di manutenzione e di rinnovazione del corredo dei sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi e dei materiali per le musiche	52.000.000 —
55	Spese generali delle Legioni carabinieri Reali; assegni per spese di ufficio e di riscaldamento e per spese riservate; pane, viveri e casermaggio per gli allievi carabinieri; paghe operai; rette d'ospedale e spese per l'igiene e la profilassi presso gli enti; spese per la assistenza morale al carabiniere; spese per rimonta, indennità di prima provvista bardature, indennità perdita cavalli di servizio, spese per foraggi, ferratura, bardatura ed altre spese di mantenimento dei quadrupedi; armi, munizioni e buffetterie pei carabinieri, materiali del genio, lavori mantenimento fabbricati; spese per il servizio chimico militare, manutenzione maschere antigas, spese di funzionamento della Scuola centrale carabinieri Reali; educazione fisica e sportiva; addestramento e campi d'arma - Spese di trasporto di materiali e di quadrupedi per i servizi dei carabinieri	34.000.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
56	Servizi automobilistici - Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli automezzi in servizio dei Reali carabinieri, spese per l'assicurazione contro i danni verso i terzi e contro gli incendi delle autovetture date in uso agli ufficiali dei carabinieri Reali	5.500.000 —
		416.500.000 —
	Fondo a disposizione	
57	Fondo a disposizione per eventuali deficenze dei capitoli relativi a spese per l'esercito e per l'Arma dei carabinieri Reali	50.000.000 —
	Spese diverse	
58	Premi per invenzioni, lavori e studi recanti utile contributo nei riguardi scientifici, tecnici ed economici, ai servizi del Regio esercito	*per memoria*
59	Contributo dell'Amministrazione militare all'ammortamento del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, per la costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali (art. 11 della legge 27 giugno 1929, n. 1184)	*per memoria*
60	Difesa contraerei - Provvista e manutenzione ordinaria di materiali di dotazione e di consumo occorrenti per la difesa controaerei; provvista e manutenzione ordinaria dei locali; impianto e manutenzione delle reti di avvistamento - Difesa delle coste e protezione degli impianti - Esperimenti di difesa	8.000.000 —
		8.000.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali	
61	Indennità temporanea ai sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito (legge 27 giugno 1929, n. 1047) .	1.920.000 —
62	Indennità temporanea ai sottufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri Reali (legge 27 giugno 1929, n. 1047)	1.485.000 —
		3.405.000 —
	Spese per l'Esercito	
63	Provvista o allestimento di materiali tecnici per rifornimento delle dotazioni e spese varie relative alla mobilitazione e spese di trasporto relative . . .	*per memoria*

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
64	Lavori inerenti alla difesa del territorio dello Stato, al ricovero di materiali di guerra, alla costruzione e alla sistemazione degli edifici militari e spese di trasporto relative	*per memoria*
65	Spese per l'applicazione delle convenzioni dei cippi di frontiera	*per memoria*
66	Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione militare dipendente dallo stato di guerra	10.086.914.000 —
		10.086.914.000 —
	Spese diverse	
67	Somma da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche (R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498)	*per memoria*
67 *bis*	Assegnazione straordinaria per le spese di impianto di una mensa per il personale in servizio dell'Amministrazione centrale della guerra	200.000 —
67 *ter*	Somme da corrispondere ai militari che rientrano dalla prigionia per assegni e indennità varie e per crediti a qualsiasi titolo verso le potenze detentrici - Spese di ospedalità, di viaggio e varie inerenti al rimpatrio dei prigionieri medesimi	400.000.000 —
		400.200.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
	Partite che si compensano con l'entrata	
68	Anticipazioni ai Corpi, istituti e stabilimenti militari, per provvedere alle momentanee deficenze di cassa rispetto alle periodiche anticipazioni loro fatte sugli altri capitoli di bilancio, nonchè alle speciali esigenze determinate dai regolamenti (art. 3 del R. decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 3049)	25.000.000 —
		25.000.000 —
	Anticipazioni varie	
69	Anticipazioni agli ufficiali per l'acquisto di cavalli di servizio (art. 35 del testo unico approvato col R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263)	1.500.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali	44.340.000 —
	Debito vitalizio	267.250.000 —
	Spese per l'esercito escluse quelle per i carabinieri Reali	3.192.020.000 —
	Spese per i carabinieri Reali	416.500.000 —
	Fondo a disposizione	50.000.000 —
	Spese diverse	8.000.000 —
	Totale della categoria I della parte ordinaria	3.978.110.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali	3.405.000 —
	Spese per l'esercito	10.086.914.000 —
	Spese diverse	400.200.000 —
	Totale della categoria I della parte straordinaria	10.490.519.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
	Partite che si compensano con l'entrata	25.000.000 —
	Anticipazioni varie	1.500.000 —
	Accensione di crediti	—
	Totale della categoria II - Movimento di capitali	26.500.000 —
	Totale del titolo II - (Parte straordinaria)	10.517.019.000 —
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie	14.495.129.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive* (Parte ordinaria e straordinaria)	14.468.629.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	26.500.000 —
	Totale	14.495.129.000 —

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

TABELLA *B*.

Elenco dei capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1944-45 a favore dei quali possono operarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui al capitolo n. 57 (Art. 20 del Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263).

Capitolo n. 16. — Ufficiali del Regio esercito, ecc. - Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 18. — Personali civili delle Amministrazioni militari dipendenti - Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 19. — Personali civili non di ruolo, ecc. - Retribuzioni, ecc.

Capitolo n. 20. — Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi ed assegni fissi, ecc.

Capitolo n. 21. — Spese per la preparazione della leva e per l'arruolamento, ecc.

Capitolo n. 22. — Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi, ecc.

Capitolo n. 23. — Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari, ecc.

Capitolo n. 24. — Corredo alle truppe - Spese di prima vestizione, ecc.

Capitolo n. 25. — Pane e viveri per le truppe - Acquisto di grano, ecc.

Capitolo n. 26. — Casermaggio e combustibile per le truppe: manutenzione e rinnovazione, ecc.

Capitolo n. 27. — Servizio sanitario - Spese per la cura degli ammalati, ecc.

Capitolo n. 28. — Servizi di rimonta - Acquisto di puledri, ecc.

Capitolo n. 29. — Foraggi per i quadrupedi dell'esercito, ecc.; razioni foraggio in contanti, ecc.

Capitolo n. 30. — Spese per le manovre ed esercitazioni militari, ecc.

Capitolo n. 31. — Spese pel funzionamento degli Istituti, Accademie, ecc.

Capitolo n. 33. — Istituto geografico militare - Spese per costruzioni, ecc. di carte, ecc.

Capitolo n. 34. — Servizi di Stato Maggiore: spese postali, ecc.

Capitolo n. 35. — Servizi di artiglieria - Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, munizioni, ecc.

Capitolo n. 36. — Servizi del genio - Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio, ecc.

Capitolo n. 37. — Servizio del genio - Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramenti dei fabbricati, ecc.

Capitolo n. 38. — Servizi automobilistici - Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli, ecc.

Capitolo n. 39. — Servizio chimico militare - Spese per studi, esperimenti, ecc.

Capitolo n. 40. — Servizio chimico militare - Spese per acquisto, distribuzione e manutenzione dei mezzi protettivi, ecc.

Capitolo n. 43. — Spese di trasporto di materiali e di quadrupedi per i servizi ordinari dell'Amministrazione militare, ecc.

Capitolo n. 44. — Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua, ecc.

Capitolo n. 50. — Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, ecc.

Capitolo n. 51. — Carabinieri Reali - Ufficiali - Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 52. — Carabinieri Reali - Sottufficiali, appuntati, ecc. - Assegni fissi, ecc.

Capitolo n. 53. — Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei Reali carabinieri - Indennità di tramutamento, ecc.

Capitolo n. 54. — Carabinieri Reali - Corredo, spese di prima vestizione, ecc.

Capitolo n. 55. — Spese generali delle legioni carabinieri Reali: assegni per spese d'ufficio, ecc.

Capitolo n. 56. — Servizi automobilistici - Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli automezzi in servizio dei Reali carabinieri, ecc.

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

(625)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1945.

Autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita a forma ordinaria e popolare.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale l'Istituto nazionale delle assicurazioni, in relazione al generale aggravamento degli oneri incidenti sul costo delle prestazioni assicurative, ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare le proprie tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore;

Sentito il parere del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione private;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad apportare alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita a forma ordinaria, attualmente in vigore, i seguenti aumenti:

6 % del premio, con un massimo del 3 % sul capitale, per le tariffe:

1. Vita intera a premio vitalizio.
2. Vita intera a premio temporaneo.
1 (2t). Vita intera su due teste a premio vitalizio.
3. Mista a premio annuo.
3 (2t). Mista su due teste a premio annuo.
3P s.v.m. Mista con prolungamento senza visita medica.
3 s.v.m. Mista con carenza di anni 5.

Rendita temporanea e rendita crescente di invalidità, beneficio orfani:

4 s.v.m. Termine fisso con carenza di anni 5.
4. Termine fisso a premio annuo.
5. Effetti multipli.
12. Doppia mista.
2-19. Mista crescente a capitale raddoppiato.
3-19. Mista crescente.
16. Termine fisso combinato.
18C. Mista a premio decrescente del 2,50 % dal 4° anno.
18D. Mista a premio decrescente del 4 % dal 2° anno.
20. Capitale e rendita.
20i 6 %. Capitale e rendita di invalidità.
23. Dotale.
24. Assicurazione caso morte convertibile in mista.
25. Temporanea caso morte con controassicurazione.
26. Vita intera a premio decrescente del 3,50 % dal 2° anno.
27. Combinata speciale P.A.

4 % del premio, col massimo del 2 ‰ sul capitale per le tariffe:

6. Capitale differito senza controassicurazione.
8. Rendita vitalizia differita senza controassicurazione.
9. Rendita vitalizia differita con controassicurazione.
19. Capitale differito speciale.

4 % del premio unico, per le tariffe:

14. Temporanea a capitale decrescente mensilmente.
15. Assicurazione di annualità temporanee certe.
1U. Vita intera a premio unico.
3U. Mista a premio unico.
6U. Capitale differito senza controassicurazione.
7U. Capitale differito con controassicurazione.
8U. Rendita vitalizia differita senza controassicurazione.
9U. Rendita vitalizia differita con controassicurazione.
10. Rendita vitalizia immediata su una testa.
10 a (2t). Rendita vitalizia immediata su due teste sino al 1° decesso.

Art. 2.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è inoltre autorizzato ad apportare alle tariffe di assicurazione sulla vita a forma popolare un aumento del 20 % del premio, rimborsabile all'assicurato vivente alla scadenza del contratto, con la maggiorazione di due decimi, oppure, senza alcuna maggiorazione, in caso di morte dell'assicurato se questa si verifica dopo il 5° anno dalla data di decorrenza della polizza.

Roma, addì 26 aprile 1945

Il Ministro: GRONCHI

(622)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1945.

Revoca dell'autorizzazione della caccia alla quaglia e alla tortora in Sardegna.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia approvato con R. decreto 5 giugno 1931, n. 1016;

Visti i decreti Ministeriali 23 novembre 1944, e 23 marzo 1945, con i quali venne regolato l'esercizio venatorio successivo al 1° gennaio c. a.;

Ritenuto che la caccia alla quaglia e alla tortora ha dato luogo, in Sardegna, ad inconvenienti che solo possono essere eliminati con la revoca, per detta Isola, delle disposizioni contenute nei sopracitati decreti Ministeriali;

Decreta:

Le disposizioni relative alla caccia alla quaglia e alla tortora contenute nei decreti Ministeriali 23 novembre 1944 e 23 marzo 1945, sono revocate nei confronti delle provincie ricadenti nel Compartimento venatorio della Sardegna a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 aprile 1945

Il Ministro: GULLO

(619)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1945.
Autorizzazione alla Società di assicurazione « Alleanza » ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione popolare.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda, con la quale la Società italiana di assicurazioni sulla vita « Alleanza » in relazione al generale aggravamento degli oneri incidenti sul costo delle prestazioni assicurative, ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare le proprie tariffe di assicurazione popolare attualmente in vigore;

Sentito il parere del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione private;

Decreta:

La Società italiana di assicurazioni sulla vita « Alleanza » è autorizzata ad apportare alle tariffe di assicurazione sulla vita a forma popolare, un aumento del 20 % del premio, rimborsabile all'assicurato vivente alla scadenza del contratto, con la maggiorazione di due decimi, oppure senza alcuna maggiorazione, in caso di morte dell'assicurato se questa si verifica dopo il 5° anno dalla data di decorrenza della polizza.

Roma, addì 27 aprile 1945

Il Ministro: GRONCHI

(623)

DECRETO MINISTERIALE 1° maggio 1945.
Nomina del commissario straordinario della Banca Commerciale Italiana, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto lo statuto vigente della Banca Commerciale Italiana, società per azioni con sede in Milano;

Considerato che nelle attuali contingenze non è possibile il normale funzionamento degli organi amministrativi dell'Istituto anzidetto nelle sedi, succursali, agenzie e rappresentanze del territorio liberato e restituito all'Amministrazione italiana;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 12 settembre 1944, n. 222, che estende agli istituti ed alle aziende di credito le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi e sulla nomina di commissari straordinari degli enti pubblici;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Raffaele Mattioli è nominato commissario straordinario della Banca Commerciale Italiana, società per azioni con sede in Milano per le sedi, succursali, agenzie e rappresentanze situate nel territorio liberato e restituito all'Amministrazione italiana.

Gli sono conferiti per tali sedi, succursali, agenzie e rappresentanze, i poteri del presidente, del Consiglio d'amministrazione e del Comitato.

Art. 2.

Il presente decreto entra subito in vigore e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° maggio 1945

Il Ministro: SOLERI

(628)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'assunzione di mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche, ai fini della integrazione dei disavanzi economici dei bilanci di alcune Amministrazioni provinciali, per l'esercizio 1944.

Con i sottoindicati decreti interministeriali è stata autorizzata l'assunzione, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, dei seguenti mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche ai fini della integrazione del disavanzo economico dei bilanci di alcune Amministrazioni provinciali per l'esercizio 1944.

Data dei decreti	Amministrazioni provinciali	Importo dei mutui
22-12-1944	Agrigento	3.650.000
3- 2-1945	Avellino	7.650.000
18-11-1944	Bari	3.600.000
10-11-1944	Benevento	4.900.000
2- 2-1945	Brindisi	1.000.000
31-10-1944	Cagliari	16.500.000
6-12-1944	Caltanissetta	4.700.000
8-12-1944	Campobasso	5.800.000
30- 1-1945	Catanzaro	8.380.000
28-12-1944	Cosenza	3.900.000
13- 2-1945	Foggia	6.200.000
9- 2-1945	L'Aquila	3.550.000
30-11-1944	Lecce	5.000.000
1-12-1944	Matera	940.000
31-10-1944	Nuoro	4.500.000
2- 2-1945	Palermo	19.200.000
28-12-1944	Potenza	2.000.000
6-12-1944	Ragusa	3.200.000
24- 1-1945	Rieti	3.200.000
24- 1-1945	Roma	22.000.000
31-10-1944	Salerno	5.250.000
31-10-1944	Sassari	3.800.000
21-12-1944	Siracusa	2.700.000
31-10-1944	Taranto	2.900.000
14- 2-1945	Teramo	2.600.000
5- 2-1945	Viterbo	1.900.000

Roma, addì 17 aprile 1945

p. *Il Ministro*: VICEDOMINI

(598)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale del 5 aprile 1945, concernente la nomina dei presidenti delle giunte delle Camere di commercio, industria ed agricoltura di Brindisi, Campobasso, Chieti, Frosinone, Lecce, Reggio Calabria, Teramo e Viterbo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 14 aprile c. a., pag. 482, colonna 2ª, linea 9, in luogo di « comm. Lorenzo Petrucciani », deve leggersi:

« cav. uff. Giuseppe Petrucciani fu Lorenzo ».

(634)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso di rettifica

Nel decreto interministeriale 26 marzo 1945 concernente « Tariffe di abbonamento per le reti telefoniche urbane e per gli impianti in derivazione dagli apparecchi principali » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 marzo 1945 (supplemento), all'art. 1, 2ª Categoria, ultima linea della lettera *i*) ove è detto: « assunti in abbonamento posteriormente al 18 luglio 1925 » deve leggersi: « assunti in abbonamento posteriormente al 1° luglio 1925 » come risulta dall'originale.

(635)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Aquila

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1788, in data 19 aprile 1945, l'avv. Pietro Giuliani è stato nominato, per la durata di mesi sei, commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Aquila.

(588)

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 30 aprile 1945 - N. 98

Titolo		
Rendita 3,50 % 1906	L.	113 —
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,7[illegible]
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,90
Id. 5 % 1936	»	97,20
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96,75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,45
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,40
Id 4 % (15 settembre 1951)	»	87,75

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 45 del 14 aprile 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 28 aprile 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata

(638)

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 46 del 17 aprile 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 1° maggio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata

(639)

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 47 del 19 aprile 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 1° maggio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata

(640)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.